SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1411)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BUSSETI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1978

Modificazione dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nel settore edilizio

Onorevoli Senatori. — L'articolo 59 della legge n. 457 del 5 agosto 1978, meglio nota come piano decennale per l'edilizia residenziale, richiamato espressamente l'articolo 31 della stessa legge (con esclusione della lettera a]), stabilisce nella misura del 3 per cento l'aliquota dell'IVA da corrispondere a fronte di cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricati, di opere di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento, di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, allorchè gli interventi predetti siano assistiti da contributi dello Stato.

Ed i lavori preparatori sono illuminanti per la ricerca della *ratio* di una così libera-le disciplina: si è puntato, cioè, non più soltanto a privilegiare gli interventi orientati all'incremento quantitativo del patrimonio edilizio, ma a raggiungere un più consapevole e proficuo equilibrio tra l'esigenza dell'incremento propriamente detto e quella della funzionalità abitativa, anch'essa sostan-

zialmente conferente ai fini del rinnovamento del patrimonio edilizio complessivo.

Un contrasto stridente con la or citata disciplina si deve purtroppo registrare nella vigente normativa afferente alle agevolazioni in materia di IVA, ex articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sia per quanto attiene alla nomenclatura dei casi ai quali è applicabile il beneficio della riduzione tributaria e sia per quanto attiene alla durata di applicazione del beneficio.

Infatti la legge n. 633 del 1972 e tutte le successive leggi di modificazione e integrazione prevedono l'applicazione del beneficio dell'aliquota ridotta al 3 per cento soltanto ai contratti relativi a costruzioni nuove ovvero a lavori di ampliamento e completamento, sicchè ne restano esclusi tutti i casi di restauro, risanamento e ristrutturazione che non comportino un incremento immobiliare quantitativo.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Inoltre la legge n. 633 del 1972 e le successive sue modificazioni e integrazioni fissano il termine per l'applicazione del beneficio dell'aliquota ridotta al 3 per cento al 31 dicembre 1978 per le prestazioni di servizi e al 31 dicembre 1979 per le cessioni di fabbricati.

Orbene appare evidente il contrasto determinatosi tra le due disposizioni legislative e, quindi, diventa necessario ed urgente porvi rimedio, predisponendo una norma che in definitiva, coordinando le normative di cui agli articoli 59 e 31 della legge n. 457 del 5 agosto 1978 e all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, detti una disciplina unitaria e razionale.

Occorre, in definitiva, stabilire un'unica disciplina in ordine all'imposizione fiscale in presenza dell'identico presupposto obiettivo di imposta.

Quindi è d'uopo « eliminare » la limitazione temporale all'applicazione del beneficio dell'aliquota dell'IVA ridotta al settore edilizio assistito dall'intervento finanziario pubblico; nonchè « estendere » la casistica delle ipotesi nelle quali il beneficio stesso è applicabile, per comprendervi, accanto ai già considerati casi della cessione di fabbricati o di porzioni di fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, e delle prestazioni di servizi effettuate in dipendenza dei contratti di appalto e di mutuo relativi alla costruzione dei fabbricati stessi, tutti i casi previsti dall'articolo 31, con esclusione della lettera a), della legge n. 457 del 5 agosto 1978.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 79 — applicazione dell'imposta nel settore edilizio — del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, è così modificato:

sono soppresse le seguenti parole: « fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi dell'articolo 9, n. 6, o del sesto comma dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 »;

è aggiunto il seguente comma: « L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è altresì ridotta al 3 per cento in tutti i casi previsti dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con esclusione della lettera a) ».